



**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dott.ssa Sara Trabalza                      Presidente rel.
- Dott. Federico Falfari                      Giudice
- Dott. Alberto Cappellini                  Giudice

Vista l'istanza depositata in data 23.12.2024 dal Commissario giudiziale della procedura di concordato di cui in epigrafe, nella quale si evidenzia che:

con ricorso depositato in data 27 Settembre 2022 UNICAR S.r.l. in Liquidazione chiedeva di poter essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 44 c. 1 C.C.I.I.;

con sentenza datata 29 Dicembre 2023 il Tribunale di Spoleto omologava la richiesta procedura di Concordato Preventivo;

nelle more dell'esecuzione del Concordato Preventivo, interveniva la sentenza della Corte di Appello di Perugia che disponeva la revoca dell'omologa della procedura;

in data 24 Ottobre 2024 veniva approvato il rendiconto di gestione;

omologato il rendiconto, con provvedimento datato 6.11.2024, il Commissario veniva autorizzato a restituire le somme residue depositate nel conto corrente intestato alla procedura in favore del ricorrente;

in data 13 novembre 2024, si provvedeva in tal senso e pertanto, sono ultimate tutte le attività procedurali;

tanto premesso, preso atto di quanto relazionato dal Commissario e vista la intervenuta revoca della sentenza di omologa del presente concordato per effetto della sentenza della Corte di Appello n. 578/2024 del 23.08.2024, osserva come debba darsi atto della ultimazione delle operazioni procedurali, disponendosi il non ulteriore luogo a provvedere in relazione alla presente procedura, muovendosi dal percorso logico motivazionale seguito da altro precedente di merito che - sebbene espressosi prima della entrata in vigore del Codice della Crisi - appare assolutamente pertinente.

Nel medesimo pronunciamento (cfr. decreto del Tribunale di Lecce del 2.05.2022) – espressosi in fattispecie analoga alla presente di revoca dell'omologa del concordato, intervenuta in secondo grado

– si legge che “*Sebbene la Corte di Appello, nell’annullare il decreto di omologa, non abbia rimesso gli atti a questo Tribunale per ulteriori adempimenti, è necessario precisare lo stato della procedura e valutare – per i conseguenti provvedimenti – la natura, esecutiva o meno, della decisione della Corte di Appello di Lecce in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la stessa, e cioè sino a quando non si formerà il giudicato. Il suddetto contrasto è invero determinato dall’assenza di adeguata disciplina sulla natura, esecutiva o meno, della decisione del giudice di appello di riforma della decisione del Tribunale..... Singolarmente, la natura esecutiva della decisione del giudice del reclamo/gravame risulta affermata dai giudici di secondo grado (vedasi Corte di Appello di Genova, ordinanza del 12.3.2014, inedita) e negata invece dai giudici del provvedimento riformato in seguito ad impugnazione (ved. decreto del giudice delegato del Tribunale di Milano del 14-7-2008, decreto del Tribunale di Ancona).*”

***In particolare, la Corte di Appello di Genova con ordinanza del 12.3.2014 (inedita, ma richiamata da dottrina e giurisprudenza) ha affermato che il provvedimento impugnato è caducato immediatamente dalla decisione di annullamento del giudice dell’impugnazione, in base alla regola di cui all’articolo 336 comma 2 del codice procedura civile e non potrebbe riacquisire effetti neppure a seguito dell’annullamento del provvedimento di revoca, in quanto le regole del processo civile, disciplinanti gli effetti della sentenza di riforma del giudice d’appello sulla statuizione impugnata e sui suoi atti esecutivi, sono espressione di principi di carattere generale e valgono anche per i rapporti tra il provvedimento di revoca ed il decreto di omologazione del concordato: poiché ex art. 336 co.2 cpc, l’eventuale successivo venir meno della revoca - nel nostro caso dell’annullamento dell’omologa del concordato - per l’accoglimento del ricorso per Cassazione proposto da non potrebbe farne cessare gli effetti, discendendo questi da un provvedimento - l’omologa - che ormai ha cessato di esistere ed è stato “rimosso dal mondo giuridico”.***

*In senso opposto si è espresso il giudice delegato di un concordato del Tribunale di Milano, che, con decreto del 14 luglio 2008, ha autorizzato – in pendenza di ricorso per Cassazione - una cessione di ramo di azienda in esecuzione di un concordato la cui omologa era stata revocata dalla Corte di Appello di Milano con decreto 14-5-08 (per inammissibilità della proposta di concordato), ritenendo tale pronuncia del giudice di secondo grado non esecutiva e, al contrario, ancora esecutivo il decreto di omologa in quanto: 1) l’articolo 180 comma 5 l.f. dispone che “il decreto di omologazione è provvisoriamente esecutivo”, mentre manca una analoga previsione nell’articolo 183 l.f. per il decreto della Corte d’Appello; 2) non sarebbe consentito estendere al decreto emesso ai sensi dell’articolo 183 l.f. dalla Corte d’Appello la statuizione di provvisoria esecutività di cui al citato articolo 180 l.f., per la natura eccezionale di quest’ultimo; 3) in mancanza di analoga disposizione dovrebbe trovare applicazione l’articolo 741 cpc, “dettato in via generale per i provvedimenti*

camerali”, a mente del quale “i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi termini di cui agli articoli precedenti, senza che sia stato proposto reclamo”, circostanze tutte delle quali il G.D. ritiene di desumere che il decreto di revoca dell'omologa del concordato emesso dalla Corte d'Appello di Milano avrebbe acquistato efficacia e/o esecutività (ovviamente ove confermato) solo al termine del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, restando quindi esecutivo, ex articolo 180 comma 5 l.f., l'annullato provvedimento di omologa del concordato.....

Ritiene questo Tribunale di dissentire da tale ultimo orientamento, atteso che: **1) l'annullamento del decreto di omologa del concordato decisa dalla Corte di Appello** - nel nostro caso con sentenza, da ritenersi equivalente al decreto emesso in camera di consiglio ex art. 131 l.f. (la natura di sentenza del decreto della CdA emesso in sede di reclamo avverso omologa di concordato è peraltro riconosciuta da Cass. civ. 12/10/2011) - **comporta la caducazione del decreto emesso da questo Tribunale ai sensi dell'art. 336 c.p.c., al quale la decisione del giudice di secondo grado si è sostituita;** 2) di tanto deve tenersi conto nel valutare il disposto di cui all'art. 180, comma 5, l.fall., la cui previsione di provvisoria esecutività del decreto di omologa deve intendersi riferita al solo periodo intercorrente sino all'emissione del provvedimento del giudice di secondo grado che ad esso si sostituisce, apparendo contrario ai principi informatori del nostro ordinamento (salvo norme speciali, non presenti in tema di concordato) il permanere della provvisoria esecutività del provvedimento di primo grado, oramai rimosso, in luogo della provvisoria esecutività del provvedimento del giudice dell'appello in pendenza di ricorso dinanzi alla Cassazione;.... 4) **la pacifica possibilità, in seguito ad annullamento dell'omologa del concordato da parte della Corte di Appello, di dichiarare (in presenza di istanze) il fallimento non appare conciliabile con la tesi di mancanza di provvisoria esecutività della decisione del giudice di secondo grado, atteso che – ove così fosse, cioè ove dovesse ritenersi in regolare esecuzione la procedura di concordato con omologa annullata – un eventuale ricorso per dichiarazione di fallimento sarebbe improcedibile, ovvero, al più, dovrebbe essere riunito alla procedura di concordato (Cass. S.U. 15.5.2015 n.9935/2015, sez. I n.4343/2020), con decisione differita al momento della decisione della Cassazione (ipotesi esaminata al solo fine di verificare l'esecutività o meno della decisione della Corte di Appello, non essendo stata proposta nel caso qui in esame alcuna istanza di fallimento)....**

**.... La qui ritenuta provvisoria esecutività del decreto della Corte di Appello risulta peraltro in linea con le disposizione contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel quale tali aspetti risultano dettagliatamente disciplinati, ove si consideri che, per esempio, nello stesso (all'art. 51) si prevede che sul ricorso la Corte di Appello decide con sentenza da pubblicare ed iscrivere al registro delle imprese, la cui efficacia esecutiva non è sospesa dalla proposizione di ricorso per Cassazione.... L'art. 52 disciplina poi la possibilità di sospendere, su istanza di parte o**

del curatore ed in presenza di “gravi e fondati motivi”, la liquidazione dell’attivo o altri atti di gestione, ecc., adottando in sostanza “le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale” con decreto non ricorribile per Cassazione.

Il rinvio contenuto al comma 14 dell’art. 51 alle statuizioni di cui all’art. 52 cc.ii. induce a ritenere che – stante la previsione di esecutività ex lege della decisione della Corte di Appello - sia stato previsto un rimedio cautelare specifico (simile a quello previsto dall’art. 373 c.p.c. per le sentenze esecutive, ma con poteri ben più ampi richiesti dalla peculiarità della materia), che rimette ogni valutazione del “periculum” alla Corte di Appello...”

Sulla scorta, pertanto, delle superiori considerazioni, il Tribunale citato ha dunque ritenuto di procedere a prendere atto della sostanziale caducazione del decreto di omologa del concordato per effetto della pronuncia di secondo grado di revoca dello stesso, reputando come la stessa – già prima delle entrata in vigore del Codice della Crisi – fosse da reputare provvisoriamente esecutiva e reputando, altresì, come neppure una eventuale riforma delle medesima decisione di appello, per effetto della proposizione del ricorso in Cassazione avverso la medesima potesse, di fatto, consentire la “riespansione degli effetti” della sentenza di omologa, divenuta giuridicamente inefficace per effetto della statuizione di secondo grado di revoca.

Ad identiche considerazioni deve addivenirsi nel caso di specie, atteso oltretutto come le stesse risultino rafforzate all’indomani dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, muovendo, innanzitutto, proprio dal dato letterale degli artt. 51 e 52 CCII.

Nella prima disposizione si legge che sul ricorso (avverso l’omologa) la Corte di Appello decide con sentenza da pubblicare ed iscrivere al registro delle imprese, **la cui efficacia esecutiva non è sospesa dalla proposizione di ricorso per Cassazione (art. 51 co. 14 CCII)**, precisazione che sancisce a livello normativo (ponendo fine al dibattito ricostruito nel precedente di merito sopra citato) la provvisoria esecutività della sentenza di secondo grado che provvede sulla revoca della omologa.

Ed ancora, il rinvio contenuto al comma 14 dell’art. 51 alle statuizioni di cui all’art. 52 CCII induce a ritenere che – stante la previsione di esecutività ex lege della decisione della Corte di Appello - sia stato previsto un rimedio cautelare specifico (simile a quello previsto dall’art. 373 c.p.c. per le sentenze esecutive, ma con poteri ben più ampi richiesti dalla peculiarità della materia), che rimette ogni valutazione del “periculum” alla Corte di Appello.

E, nel caso di specie, non si ha notizia alcuna della intervenuta sospensione della provvisoria esecutività della sentenza della Corte che ha revocato il presente concordato.

Altro non resta, pertanto, che prendere atto della relativa pronuncia, decretando il non ulteriore luogo a provvedere nel presente procedimento, che si avvia verso una “atecnica chiusura” e reputandosi come neppure una astratta riforma della sentenza di secondo grado, per effetto di una eventuale

impugnativa della stessa in sede di Legittimità, sarebbe idonea a far “rivivere” la sentenza di primo grado che ha omologato il presente concordato.

Soccorre, sul punto, in relazione all’esegesi dell’art. 336 c.p.c., quanto stabilito dalla giurisprudenza di Legittimità, la quale ha ripetutamente evidenziato come la **Cassazione della sentenza di Appello determini, ex lege, anche la caducazione dell’efficacia della sentenza di primo grado**. Invero in forza degli articoli 336 e 393 c.p.c. gli effetti della Cassazione con rinvio si estrinsecano rendendo inefficaci le sentenze di merito emesse nel corso del giudizio, anche nel caso in cui il “rinvio” sia improprio.

Tale costante impostazione della Suprema Corte è perfettamente coerente con il fatto che la mancata riassunzione della causa nel termine “ex lege” del giudizio di rinvio, nei termini di cui all’art. 393 c.p.c., non determina il passaggio in giudicato della **sentenza di primo grado, ormai “tam quam non esset”**, ma la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del giudizio (cfr. Cass. N. 1680 del 2012).

**La sentenza di primo grado, dopo la cassazione dell’appello è comunque caducata anche nel caso in cui, con la nuova sentenza di appello si abbia una conferma di quanto era stato riconosciuto in primo grado.**

**Questo, in quanto la sentenza del giudizio di rinvio è del tutto autonoma e costituisce il primo pronunciamento tra le parti.**

Si è infatti specificamente chiarito che (l’eventuale) “... *giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d’appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto “iudicium rescissorium”) funzionale all’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell’art. 393 del codice di rito, a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all’appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l’effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d’appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo)”*. Cass. civ., Sez. I, 17/11/2000, n. 14892

Va da sé, pertanto, che anche ove si volesse ipotizzare in termini meramente astratti – non avendosi neppure notizia formale – che la pronuncia di secondo grado sia stata impugnata, tanto non condurrebbe ad una conclusione diversa dalla presente.

Ed, infatti, anche nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente (Cassazione della pronuncia di secondo grado) non riviverebbe la sentenza di primo grado di omologa del concordato, posto che la stessa è stata, comunque, definitivamente caducata dalla pronuncia della Corte di appello, provvisoriamente esecutiva ex lege.

**P.Q.M.**

il Tribunale dà atto che con sentenza – provvisoriamente esecutiva – della Corte di Appello di Perugia n.578/2024 è stata annullata la sentenza emessa in data 29/12/2023, dal Tribunale di Spoleto, di omologazione del concordato preventivo proposto nel procedimento n. 7/2022 RPU da Unicar s.r.l. in liquidazione.

Esclude la necessità di qualsiasi forma di pubblicità della presente decisione, posta la prevista pubblicazione della sentenza di revoca del concordato ex art. 51 co. 12 CCII a cura della Cancelleria della Corte di Appello.

Dispone la archiviazione della presente procedura.

Si comunichi.

Spoleto, 30.12.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza